



Ordinanza n° 26 A.S.O./T.S.O. del 09-10-15

OGGETTO:	Ordinanza di ricovero per Trattamento Sanitario Obbligatorio, nei confronti di: <u>G. [redacted] M. [redacted]</u>
-----------------	---

IL SINDACO

Vista la proposta del dott. VELLA CANNELLA PIO in data 09-10-15 di sottoporre a trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, il sig. G. [redacted] M. [redacted] affetto da: "vedasi **Certificato Medico allegato**";

Visto che dalla stessa proposta risulta che:

- a) si è in presenza di persona soggetta da alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
- b) gli interventi terapeutici necessari non sono stati accettati dall'infermo;
- c) non vi sono le condizioni e le circostanze che consentono di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere;

Atteso che la suddetta proposta è stata convalidata dal dott. DUMINICO CHIARAFI, medico della struttura sanitaria pubblica;

Visti gli artt. 1, 2 e 3 della legge n° 180/1978;

Visti gli artt. 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n° 5300 del 24 agosto 1993 e n° 3 del 20 luglio 2001;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n° 267/2000,

ORDINA

l'immediato ricovero dell'infermo di mente sig. G. [redacted] M. [redacted] nato a [redacted] il 09-10-15, residente a [redacted] in Via G. A. [redacted] n. 2, presso l'S.P.D.C. di AGRIGENTO, per essere sottoposto a **Trattamento Sanitario Obbligatorio**.

DISPONE

- che la Polizia Municipale e il Personale Sanitario da questa richiesto si rechino al domicilio del paziente, ognuno per le proprie specifiche attribuzioni, e vi diano esecuzione, adottando le soluzioni meno traumatiche;
- che la Forza Pubblica fornirà al personale della Polizia Municipale e della struttura sanitaria l'assistenza eventualmente necessaria per l'esecuzione della presente ordinanza;
- che la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 35, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, corredata dalla proposta medica convalidata e richiamata in premessa, deve essere immediatamente notificata, a cura del personale della Polizia Municipale, al Giudice tutelare presso il Tribunale di Agrigento.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverte che:

- responsabile del procedimento è il sig. ISIDORO DI LEO ALANO;
- ai sensi dell'art. 33 della legge n° 833/1978, chiunque può rivolgere al Sindaco richiesta di revoca o di modifica del presente provvedimento;
- ai sensi dell'art. 35 della legge n° 833/1978, è proponibile, nel termine di 30 giorni dalla convalida del Giudice tutelare, da parte dell'interessato o di chiunque ne abbia interesse, ricorso al Tribunale di Agrigento;
- contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (in Sicilia al Presidente della Regione), da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Canicattì, li 09-10-15



IL SINDACO
Rag. VINCENZO CORBO

REFERTO DI NOTIFICA

Il sottoscritto attesta di aver notificato la presente Ordinanza al Sig. [redacted]

per averne piena e legale conoscenza a tutti gli effetti di legge, consegnandone altro originale in mano a FRUSSENI SALVATORE FRUSSENI AUSTORIO

Canicatti, li 09.10.15

[redacted signature]
IL NOTIFICATORE
(timbro dell'agente notificatore)

ore 17,30

x [redacted] Sal [redacted] [redacted]

**PROPOSTA DI TRATTAMENTO
SANTARIO OBBLIGATORIO**

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI

Cannotti

Generalità del malato: cognome e nome

[Redacted]

Luogo e data di nascita

[Redacted]

Residenza

[Redacted]

Diagnosi medica

Scomplesso Erotico in rapporto
con disturbo delirante

CONSIDERATO che esistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
ACCERTATO che il paziente rifiuta gli urgenti interventi terapeutici richiesti dal caso;
RILEVATO che le misure sanitarie extraospedaliere adottate non risultano attualmente idonee;

il sottoscritto Dott. Vella Cannotti Dr. P. qualifica Med. Distrettuale Triennio

PROPONE

che alla persona in oggetto sia praticato Trattamento Sanitario Obbligatorio in condizioni di
degenza ospedaliera presso il Servizio Psichiatrico dell'Ospedale di AGRIGENTO

Cannotti 11 04-10-2015

DR VELLA CANNELLA PIO G.
CHIRURGO

Vella Cannotti

CONVALIDA DELLA PROPOSTA

Il sottoscritto Dott. DUMINUO CHIARA qualifica DIRIGENTE MEDICO PSICHIATRA

VISTA la suesposta relazione sanitaria;
CONSTATATO la veridicità e l'esattezza delle notizie in essa contenute;
PRESO ATTO che attualmente non sussistono le condizioni e le circostanze che consentano l'ado-
zione di idonee misure extraospedaliere;

CONVALIDA

ai sensi dell'art. 2 della legge 13 maggio 1978, n° 180 la proposta del medico
dr VELLA CANNELLA PIO G.

Cannotti 11 09/10/15

REGIONE SICILIA
ASP n. 1 AGRIGENTO
Centro Salute Mentale Cannotti
Dott.ssa Duminuco Chiara
MEDICO PSICHIATRA
Cod. ENPAM 300273581T
Albo Ordine dei Medici CL 2491

Handwritten text, possibly a signature or name, consisting of several thick, black, horizontal strokes.